

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

LXXXIX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		GIOIA ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generale della Corte dei conti vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato. ( <i>Urgenza</i> ). (3921)	1092
Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (2877);		PRESIDENTE	1092, 1093, 1094, 1095, 1096 1097, 1098, 1100, 1102
AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della Magistratura. (1961);		PAPA	1093, 1094, 1095, 1096, 1097
BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati. (2797);		MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1093, 1095, 1096 1097, 1098
TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella Magistratura. (3707);		BISANTIS, <i>Relatore</i>	1093, 1094, 1096, 1098, 1101
COLITTO: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (1285);		KUNTZE	1093, 1094, 1096
FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630);		BREGANZE	1093, 1098, 1099, 1100
PELLEGRINO ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. ( <i>Urgenza</i> ). (3565);		DANTE	1093, 1095, 1097, 1098
PALAZZOLO: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. ( <i>Urgenza</i> ). (3630);		PREZIOSI OLINDO	1096
VIZZINI: Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (3693);		PELLEGRINO	1096, 1097
		ANDREUCCI	1097, 1098, 1102
		MISASI	1097, 1101, 1102
		COMANDINI	1097, 1098
		GUERRIERI EMANUELE	1099
		BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1099 1100, 1101
		VALIANTE	1100, 1101
		SCHIANO	1101
		MASTINO	1102

La seduta comincia alle 10,45.

DANTE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (2877); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura (1961); Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2797); Targetti ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura (3707); Colitto: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (1285); Foschini: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e cassazione (2630); Pellegrino ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3565); Palazzolo: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3630); Vizzini: Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3693); Gioia ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, Giudici relatori di Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato (3921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e di Corte di cassazione » e delle proposte di legge: « Sullo stato giuridico della magistratura », d'iniziativa dei deputati Amadei Leonetto, Comandini, Ferri, Greppi, Pinna, Ferrarotti; « Norme sulle promozioni dei magistrati », d'iniziativa del deputato Bozzi; « Norme sulle promozioni nella magistratura », d'iniziativa dei deputati Targetti, Amadei Leonetto, Basso, Paolucci, Mariani; « Norme per la promozione a consi-

gliere di Corte di appello e di Corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Colitto; « Norme per la promozione a consigliere di Corte d'appello e di Corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Foschini; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa dei deputati Pellegrino, Caprara, Zoboli, Silvestri, Mariconda, Kuntze, Re Giuseppina, Sforza, Buzzelli, Fiumanò, Bufardecì; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Palazzolo; « Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Vizzini; « Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, viceprocuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato », d'iniziativa dei deputati Gioia, Petrucci, Barbaccia, Romano Bartolomeo, Isgrò, Martina, Baldelli, Guerrieri Emanuele.

Nella seduta di ieri la Commissione ha approvato i primi comma dell'articolo 3 del disegno di legge nel nuovo testo del relatore, accantonando l'ultimo comma che sarà esaminato unitamente all'articolo 22.

Passiamo, quindi, all'articolo 4 di cui do lettura:

« I posti previsti in aumento del precedente articolo 1 per il 1962 saranno attribuiti ai vincitori dei concorsi per esame e ai promovibili per scrutinio secondo le aliquote stabilite dal precedente articolo 2.

I concorsi per esame per le promozioni a magistrato di corte di appello e di corte di cassazione per l'attribuzione dei posti di cui al comma precedente, debbono essere banditi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Detti concorsi sono regolati dalle norme contenute nella presente legge.

I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati già compresi negli elenchi dei promovibili saranno attribuiti ai magistrati compresi negli elenchi che saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salvo le norme della presente legge relative alle promozioni in soprannumero ».

L'onorevole Papa ha presentato un emendamento soppressivo di questo articolo.

PAPA. Praticamente il mio emendamento è decaduto, e, quindi, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

PAPA. Desidererei dal rappresentante del Governo una delucidazione sull'ultimo comma di questo articolo. Alla fine del capoverso è detto: « salvo le norme della presente legge, relative alle promozioni in soprannumero ». Ma, fino a questo momento, di promozioni in soprannumero non si è parlato.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se ne parla agli articoli successivi.

PAPA. Allora sarebbe utile aggiungere: « di cui agli articoli successivi ».

BISANTIS, *Relatore*. Possiamo accantonare quest'ultima parte, per occuparcene quando tratteremo delle promozioni in soprannumero.

KUNTZE. Potrebbe essere accettata la proposta dell'onorevole Papa di aggiungere « di cui agli articoli successivi ». Pare anche a me che parlare di promozioni in soprannumero, le quali non sono state ancora definite negli articoli precedenti, non sia corretto dal punto di vista legislativo. Inserendo l'aggiunta proposta dall'onorevole Papa, non si pregiudica nulla.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Le parole « in soprannumero » hanno già un valore sostanziale; basta aggiungere « di cui agli articoli successivi ».

KUNTZE. Basta che resti chiaro che le promozioni in soprannumero, di cui ancora non si è parlato, saranno definite negli articoli successivi.

BISANTIS, *Relatore*. Ritengo che sia necessario lasciare invariata l'attuale dizione. Potremo discutere in seguito sulle promozioni in soprannumero, ma, in questo momento, ritengo che il fare riferimento alle norme che comprendono anche le promozioni in soprannumero, possa dar luogo ad equivoci.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che, a seguito del chiarimento dato, non vi sono emendamenti.

BREGANZE. Ho l'impressione che se ci limitiamo a dire soltanto: « ...salve le norme

della presente legge o dell'articolo successivo.. » la norma può dar luogo ad equivoci: perché l'articolo seguente (al numero 5) non parla solamente di soprannumeri ma anche di promozioni in genere. Se si ritiene necessario un ritocco, posso preparare anche subito l'emendamento.

A mio sommo avviso, penso che si potrebbe dire: « ...salvo il disposto dell'articolo seguente... » eliminando: « ...le promozioni... » ecc. Se questa variazione potesse essere ritenuta di qualche utilità, è bene che rimanga consacrata agli atti; se, invece, essa non ha alcun contenuto pratico, vi rinuncio senz'altro.

PRESIDENTE. Non propongono emendamenti né l'onorevole Papa né l'onorevole Kuntze. Mi sembra che anche lei non insista.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il rilievo fatto dall'onorevole Guerrieri è giusto e fondato, perché quando si dice: « ...le norme della presente legge relativa alle promozioni in soprannumero... » è evidente che si fa riferimento agli articoli successivi della legge.

Ad ogni modo se gli onorevoli Papa e Kuntze insistono nel voler presentare un emendamento, sono disposto ad accettarlo.

KUNTZE. Non è questione di sostanza, ma di forma.

DANTE. Come chiarimento, vorrei sapere se è già stato espresso — e in caso affermativo come è formulato — il parere della V Commissione (Bilancio) relativo alla validità dell'impegno. Tutta la legge andrà in vigore col 1° gennaio 1963 ?

È chiaro che se prima non ci perviene questo chiarimento non possiamo disciplinare la materia relativa all'anno 1962. E se il bilancio non fosse favorevole ?

PRESIDENTE. Onorevole Dante. È stato detto in via breve che esso è favorevole. Almeno così mi ha riferito ieri l'onorevole Ministro.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo emendato proposto dal Relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente 13 e

15 anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza al 30 giugno dell'anno successivo.

I Magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto dodici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo.

I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti rinuncino alla promozione stessa sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del decreto di promozione e destinazione.

Dovendosi disporre promozioni in soprannumero, il Ministro di grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della Magistratura di deliberare sulle dette promozioni indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari ».

Sono stati proposti emendamenti dagli onorevoli Kuntze, Papa, Pellegrino, Palazzolo, Andreucci, Comandini. Questi emendamenti tendono tutti alla riduzione dell'anzianità per la promozione in soprannumero. Le proposte Andreucci, Papa e Comandini riguardano i magistrati di tribunale, quella Palazzolo riguarda i magistrati d'appello; quella Kuntze si riferisce a entrambi.

KUNTZE. Il mio primo emendamento all'articolo 5 primo comma aveva ragione di essere solo in quanto non ci fosse più la doppia qualifica. Adesso è superato, quindi, e lo ritiro.

PAPA. L'emendamento che ho presentato poco fa è aggiuntivo al primo comma.

PRESIDENTE. Allora metto in votazione il primo comma dell'articolo 5 nel testo del relatore, sul quale non ci sono emendamenti. Poi esamineremo l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

PAPA. Per facilitare un'identità di linguaggio di tutti noi e quindi anche una formulazione legislativa che risponda al concetto, rinnovo la preghiera che feci in sede di discussione generale, cioè di dirci che cosa significa « promozione in soprannumero », e quale è la tecnica che si seguirà. Ho una grande preoccupazione, forse infondata, per quello che riguarda l'ultimo comma, che sta a significare due cose: primo, dalla lettera della legge si deduce che la promozione si avrà nel momento in cui si verificherà la vacanza. Secondo, quali saranno le sedi a cui saranno assegnati i promossi?

Questo porterebbe a lasciare un certo arbitrio al Ministro il quale potrebbe proporre una sede per determinati elementi. In pratica, siccome le sedi sono scelte dal Ministro, sarebbe facile metterne nell'ordine una invece che un'altra in modo da farla corrispondere al nome di un determinato magistrato in modo che la sua destinazione corrisponda praticamente ad una punizione.

Ecco perché desideravo questa chiarificazione dal Governo e dal Relatore: praticamente per poter chiarire le idee e sapere se la mia interpretazione è pessimistica o meno.

BISANTIS, *Relatore*. Le promozioni in soprannumero sono stabilite per dare la possibilità — al di là di quelle che sono le normali vacanze — di promuovere coloro i quali hanno maturato una determinata anzianità; e questi — se non ci sono vacanze — rimangono in soprannumero.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle sedi, è prevista la norma per cui, con provvedimento del Capo dello Stato e sentito il Consiglio superiore della Magistratura, può essere modificato l'organico delle diverse sedi e circoscrizioni giudiziarie; e in questo caso il Consiglio superiore stesso, su indicazione del Ministro, destina questi magistrati in soprannumero ai posti vacanti e disponibili.

PAPA. Ma come si conosce l'ordine delle sedi? In pratica il Ministro, ad un dato momento, conoscerà la graduatoria dei vari Magistrati promossi in soprannumero; e se volesse punire un determinato magistrato, gli basterebbe invertire l'ordine delle sedi vacanti in modo da far corrispondere la sede « di punizione » al nome del Magistrato da lui prescelto per questo trattamento. E ovvio che ci saranno degli inconvenienti e bisognerebbe intenderci per eliminarli.

BISANTIS, *Relatore*. Non ho nulla in contrario ad un'eventuale modifica della dizione.

PAPA. Riassumendo. Noi avremo, ad un certo momento, dei Magistrati promuovibili

in soprannumero per merito o merito distinto, avendo essi raggiunto il numero di anni previsto per la promozione. A questo punto sorgono diversi problemi, ed il primo è questo:

La promozione, per i suoi effetti economici e giuridici, decorrerà dal momento in cui il Magistrato ha raggiunto l'anzianità prescritta?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì.

PAPA. L'ultimo capoverso dell'articolo 5 non è molto chiaro perché quando si dice che il Ministro di grazia e giustizia « nella richiesta del Consiglio superiore della Magistratura di deliberare sulle dette promozioni indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbono essere disposte... », si dà l'impressione che l'atto definitivo avverrà nel momento in cui si rende vacante la sede.

Se è realmente questo il concetto, si dovrà trovare una nuova formulazione che si attagli maggiormente a questa situazione.

Resta pur sempre l'ultima preoccupazione, cioè quale sarà l'ordine delle sedi che si sottoporranno al Consiglio superiore della magistratura per essere coperte. Quest'ordine lo compilerà il ministero, che avrà pure l'elenco di coloro che sono stati promossi. Quindi il ministero potrà agire, in via di ipotesi a seconda delle simpatie o delle antipatie. Si verrebbe così a modificare uno dei principi più importanti relativi alla magistratura, perché si esporrebbe il magistrato al giudizio del ministero per l'assegnazione delle sedi. Il ministero potrà dire che una sede si rende libera quando saprà che un certo magistrato dovrà essere assegnato a quella sede che potrebbe essere incomoda: il magistrato o dovrà accettare o rinunciare alla promozione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma non si può pretendere che le sedi disagiate non vengano coperte!

PAPA. Ma non debbono essere scelte dal ministero per assegnarle *ad personam*. Ad ogni modo desideravo avere dei chiarimenti a questo riguardo. Dopo i chiarimenti avuti, non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo proposto dall'onorevole Papa:

« I magistrati di tribunale e di appello dichiarati promovibili a seguito di scrutinio vengono nominati rispettivamente magistrati di appello e di Cassazione man mano che si verificano vacanze nei ruoli di appello e di Cassazione. Il Consiglio superiore della Ma-

gistratura all'atto delle promozioni assegnerà le sedi e conferirà le funzioni.

Nei quindici giorni successivi alla comunicazione dell'assegnazione, gli interessati potranno non accettare la destinazione facendo espresse rinunce alla promozione.

I magistrati che hanno rinunciato alla promozione hanno facoltà di partecipare agli scrutini successivi facendone espressa domanda al Consiglio superiore ».

DANTE. Questo emendamento è contro lo spirito della legge, perché sarebbe vincolante per il Ministro, che non potrebbe proporre promozioni in soprannumero. Il Ministro deve rispettare l'organico ma può richiedere promozioni in soprannumero a seconda delle esigenze del servizio. Faccio un esempio tratto da una realtà dolorosa: c'è un magistrato ammalato di cancro? Non è andato a casa, ma lavora per quello che può. Tuttavia è evidente che questo magistrato non può rendere abbastanza. Il presidente della Corte chiede che, attese le esigenze del servizio, venga avviato un altro consigliere, mentre il primo se ne starà a casa in attesa di poter guarire. Questo è lo spirito della legge; cioè che l'impiego del magistrato promosso sia nel rispetto delle funzioni acquisite. Ma non significa che un magistrato promosso non possa andare in un posto in cui ci sono altri consiglieri ed in cui l'organico di quella determinata circoscrizione o distretto è pieno. Questo è lo spirito del soprannumero.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei fare una mozione d'ordine. Mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Papa si riferisca all'ultimo comma. Perché vogliamo anticipare la discussione?

PRESIDENTE. Ritengo giustissimo quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario; e a questo punto vorrei fare un'osservazione.

L'onorevole Papa sa quanto apprezzi questo contributo che egli dà ai nostri lavori; ma c'è un termine stabilito — proposto da me e accettato da tutti quanti gli onorevoli colleghi — per la presentazione degli emendamenti.

Ora, questa presentazione, fatta all'ultimo momento, di emendamenti ad una legge siffatta, mette — a parte il regolamento — in condizioni di notevole disagio e i colleghi che debbono intervenire e — diciamo la verità — lo stesso rappresentante del Governo.

Pertanto, pregherei gli onorevoli colleghi di fare in modo che questo inconveniente non si verifichi più nel corso di questa discus-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

sione in quanto si renderebbero impossibili i nostri lavori.

Pertanto rinnovo la preghiera a tutti gli onorevoli colleghi di attenersi a quanto è stato di comune accordo concordato circa la preventiva presentazione degli emendamenti. Questa legge è molto difficile: forse la più difficile presentata al Parlamento fino ad oggi.

PAPA. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Presidente e non insisto sul mio emendamento. Solamente faccio presente che ci troviamo di fronte ad un istituto nuovo immesso nell'ordinamento giudiziario e per il quale sono sorti molti problemi; l'ultimo dei quali da chiarire è come avverrà l'assegnazione delle sedi, e questo è un argomento base per la discussione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del secondo comma:

« I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente 13 e 15 anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo ».

BISANTIS, *Relatore*. Faccio notare che il testo dice: « sono promossi », quindi c'è la tranquillità assoluta.

PREZIOSI OLINDO. L'equivoco sorge all'ultimo comma, dove è prevista la nomina in soprannumero su proposta del Consiglio superiore della Magistratura.

BISANTIS, *Relatore*. Lo vedremo al momento opportuno.

PRESIDENTE. Onorevole Papa, c'è un suo emendamento sostitutivo del secondo, terzo e quarto comma. Evidentemente è ritirato anche questo.

PAPA. Faceva parte di tutta una formulazione diversa dell'articolo 5.

PRESIDENTE. L'onorevole Kuntze propone un emendamento soppressivo al secondo comma delle parole: « distinto e per merito ».

KUNTZE. È assorbito.

PRESIDENTE. Un altro emendamento dell'onorevole Kuntze è il seguente:

« Alle parole: rispettivamente 13 e 15, sostituire la parola: 14 ».

Poi gli onorevoli Pellegrino e Kuntze propongono di sostituire le parole: « dal 30 giu-

gno dell'anno successivo », con le parole: « dal 30 giugno dello stesso anno ».

L'onorevole Palazzolo propone di ridurre a 10 anni il periodo di permanenza nel grado per i magistrati di Corte d'appello.

L'onorevole Papa propone di sostituire le parole: « 30 giugno dell'anno successivo », con le parole: « 31 dicembre dello stesso anno ».

Gli onorevoli Andreucci e Misasi propongono di sostituire le parole: « 13 e 15 », con le parole: « 12 e 13 ».

Gli onorevoli Comandini, Pinna e altri propongono di sostituire le parole: « 13 e 15 », con le parole: « 13 e 14 », e di sostituire le parole: « 30 giugno dell'anno successivo », con le parole: « 31 dicembre dello stesso anno ».

Gli onorevoli Kuntze e Re Giuseppina propongono al terzo comma di sostituire alla parola: « 12 », la parola: « 8 »; e di sostituire le parole: « 30 giugno dell'anno successivo », con le parole: « 31 dicembre dello stesso anno ».

L'onorevole Andreucci propone di aggiungere dopo il secondo comma: « con anzianità, agli effetti esclusivi della graduatoria e del trattamento di quiescenza, alla data dello scrutinio ».

KUNTZE. Si rileva dal mio emendamento che la riduzione del limite di anzianità per lo scrutinio viene portato a un limite unico di 14 anni. Questo, in relazione alla mia precedente proposta di abolizione della doppia qualifica. Se questa fosse stata accolta, sarebbe stata illogica una doppia anzianità. Ma, essendo stata la mia proposta superata dal mantenimento della doppia qualifica, questo emendamento non ha più ragione di essere. Perciò dichiaro di ritirarlo e di aderire all'emendamento Papa, che porta 11 e 13.

PRESIDENTE. Allora lo chiameremo emendamento Papa-Kuntze.

PELLEGRINO. Io insisto nel mio emendamento che mira a far sì che per i magistrati che hanno maturato l'anzianità per essere promossi, la decorrenza della promozione abbia a datarsi non dall'anno successivo, come è previsto nel disegno di legge, ma dall'anno stesso in cui la promozione si matura.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Su questo punto è necessario il parere della V Commissione (Bilancio).

DANTE. Faccio osservare al collega Pellegrino che questo emendamento all'ultima parte del secondo comma è dovuto ad esigenze di natura pratica, perché lo scrutinio che è bandito all'inizio dell'anno non finisce

mai, in pratica, prima della fine dell'anno; poi si prevedono altri sei mesi per altre esigenze di ordine pratico, cosicché tanto il Ministero quanto il Consiglio superiore possono avere un margine di respiro. Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Pellegrino di non insistere sul suo emendamento, perché la norma ha un carattere pratico, vorrei dire di ordine regolamentare.

PELLEGRINO. Debbo insistere, perché mi pare che l'argomento dell'onorevole Dante debba essere disatteso, appunto perché se il Ministero e il Consiglio superiore sapranno che entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è maturata l'anzianità per passare nel soprannumero il magistrato ha diritto alla promozione, evidentemente espletteranno il concorso entro quel termine. Se invece avranno dinanzi a sé altri sei mesi, non lo espletteranno entro quel termine.

DANTE. L'ultimo concorso, il Consiglio superiore della Magistratura lo ha fatto lievitare per quasi un anno.

PELLEGRINO. I Magistrati che hanno maturato l'ultimo anno prima della promozione, e sono promossi verrebbero ad essere danneggiati anche dal punto di vista economico. Anche su questo punto, si tratta di sostituire, quindi, i termini ricorrenti. Se il Governo ci dicesse quale è il suo parere su questa situazione potremmo anche trovare una via intermedia per raggiungere un'intesa generale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo insiste sul termine fissato dal disegno di legge e non ne può fare a meno; perché se si dovesse apportare una modificazione nel senso richiesto, aumenterebbero notevolmente le promozioni in soprannumero; a parte le considerazioni dell'onorevole Dante, che ringrazio.

PAPA. Mi pare che dovremmo insistere sui termini delle promozioni da me indicati e su quelli dell'onorevole Palazzolo che faccio miei. Altrimenti si verrebbe a creare un'altra sperequazione fra ruolo ordinario e ruolo speciale, in quanto ieri abbiamo votato per il ruolo speciale la decorrenza dal 31 dicembre dell'anno stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Andreucci ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti di cui ho già dato lettura.

ANDREUCCI. I miei emendamenti si riferirebbero piuttosto al precedente emendamento Papa che propone di ridurre ad 11 e 13 anni il periodo di permanenza nella funzione; e la ragione sta nel fatto che, una volta introdotto il criterio dei ruoli aggiunti appare

opportuno non mantenere per molto tempo nei ruoli, prima che entrino nei ruoli aggiunti, coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento del merito semplice o del merito distinto. Ragione per cui riteniamo di dover insistere, proprio per ragioni di equità, su questi termini che abbiamo ridotti parzialmente e che, in sostanza, credo abbiano lo stesso valore degli altri termini corretti dalle altre parti.

MISASI. Poche parole in aggiunta a quanto ha già detto l'onorevole Andreucci. Noi potremmo anche aderire all'emendamento tendente a ridurre il periodo a 11 e 13 anni; però, ci pare che la Commissione abbia espresso, sulla distinzione fra merito distinto e merito semplice, alcune perplessità; che sono poi anche le nostre perché questa legge — lungi dall'essere perfetta — la facciamo con l'intenzione di chiudere comunque un problema da tanto tempo aperto. Per questo ridurre la distanza fra i due tipi di concorso mi pare debba essere un contributo a questa distensione.

Ecco perché, anziché 11 e 13 anni, proponiamo 12 e 13 anni. Quanto alla necessità di ridurre questi anni rispetto al testo originario, essa deriva da due ordini di considerazioni: 1° dal fatto che per il concorso per esami era già stata prevista detta riduzione; 2° dalla necessità di fare anche una semplice analogia con quella che è la carriera degli impiegati amministrativi per i quali un'anzianità complessiva di 17 anni consente di arrivare ad un grado al quale i Magistrati, mantenendo l'anzianità proposta dal Governo, non arriverebbero. Si tratta, quindi, proprio di un'esigenza di giustizia, sentita anche dal Governo con questa legge che con tutta la buona volontà andiamo sostenendo per via della necessità di chiudere il discorso.

COMANDINI. Io non ho nulla da illustrare, perché l'emendamento mio e dei colleghi, in quanto mira a ridurre da 13 e 15 a 13 e 14 anni la permanenza nel grado, si illustra da sé; mentre per quanto riguarda la decorrenza che vorremmo fissata al 31 dicembre dello stesso anno anziché dal 1° luglio successivo, a costo di dare un dispiacere al mio amico Andreucci, dirò che con l'Associazione dei Magistrati — la quale evidentemente è stata sentita senza che si attribuisse (né si sarebbe potuto farlo) al suo parere un valore vincolante — l'accordo raggiunto in linea di massima prevedeva le promozioni in soprannumero senza alcun ritardo; mentre il ritardo è evidente se parliamo del 30 giugno dell'anno

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

successivo. Infatti, i Magistrati verrebbero così a perdere sei mesi di anzianità.

Ecco perché credo di dover insistere non tanto sulla riduzione a 14 anni, sulla quale mi auguro di godere del consenso del Governo, quanto sulla modificazione relativa alla data di decorrenza la quale dovrebbe essere fissata al 31 dicembre anziché nell'anno successivo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero fare una dichiarazione che mi pare preliminare e necessaria. Gli onorevoli colleghi rileveranno che la diminuzione del numero degli anni di permanenza nel grado per aver diritto alla promozione, implica un aumento delle promozioni in soprannumero. La stessa conseguenza si ottiene o si otterrebbe anche nel caso in cui si anticipasse la decorrenza della promozione dei soprannumeri. Se ciò avvenisse, si dovrebbe ritoccare la copertura che è stata assicurata a questo disegno di legge nella formulazione già approvata dal Senato; copertura che è strettamente adeguata alle promozioni che possono essere fatte con questi limiti e termini previsti dal disegno di legge. Se questi limiti dovessero essere spostati, si avrebbe una carenza di copertura e secondo me l'iter della legge dovrebbe essere sospeso in attesa che venga assicurata la nuova copertura.

Questo vorrei prospettare agli onorevoli colleghi perché si evitino delle deliberazioni che potrebbero essere dichiarate illegittime.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo mi pare evidente e non discutibile la conseguenza che se ne deve trarre, per cui se i colleghi insistono negli emendamenti presentati è chiaro che non ci resta che accantonare il secondo e terzo comma dell'articolo 5 e chiedere un nuovo parere alla V Commissione (Bilancio). Anche perché in questo caso non vi sarebbe nemmeno un'altra strada da percorrere da parte della Commissione.

ANDREUCCI. Ci è stato prospettato un ostacolo, che potrebbe essere logico se fin da adesso sapessimo automaticamente quanti sono i promossi per merito speciale e i promossi per merito semplice. Ma siccome non lo sappiamo, non sappiamo neppure quali previsioni dal punto di vista finanziario abbiano potuto fare i competenti ministeri. Le previsioni non possono essere fatte che in una misura molto imprecisa, per cui mi pare infondata l'osservazione dell'onorevole rappresentante del Governo.

MANNIRONI, *Sottosegretario per la giustizia*. Le previsioni sono state fatte con mol-

tissima approssimazione. Vi può essere una differenza di quattro o cinque unità.

BISANTIS, *Relatore*. Non è possibile neppure una certa approssimazione, perché nessuno può prevedere quanti avranno il merito distinto e quanti il merito semplice.

PRESIDENTE. Non possiamo disattendere le dichiarazioni del Governo, quando afferma che occorre un maggiore onere finanziario. Abbiamo accantonato qualche comma assai meno importante di questo. Ora, dopo le dichiarazioni fatte dal Governo, non possiamo non accantonare anche il secondo e terzo comma di questo articolo. Se il Governo afferma che occorre una maggiore copertura, come si fa ad andare avanti? Andremmo avanti discutendo un disegno di legge che non ha copertura.

COMANDINI. Sotto un aspetto formale il Presidente ha perfettamente ragione. Dobbiamo credere a quello che dice il Governo. Potremmo non essere d'accordo sulla sostanza della dichiarazione del Governo, non essendo possibile prevedere una copertura X o Y quando non si sa quanti saranno i promovibili, quanti saranno i bocciati nei singoli scrutini, quanti avranno il merito speciale, quanti il merito semplice. Tutte cose che sono nell'eventualità futura senza nulla di preciso. Però dal punto di vista formale è ineccepibile l'osservazione del Presidente e, volendo mantenere l'emendamento, dobbiamo riconoscere che esso sarebbe approvato in contrasto con una dichiarazione del Governo che non può essere superata.

ANDREUCCI. Come fa il Governo a prevedere quello che accadrà nel 1965 e nel 1966 e nello stesso tempo prevedere gli stanziamenti nei futuri bilanci?

DANTE. L'onorevole ministro ci ha detto che questo disegno di legge era stato il risultato di trattative svoltesi con una associazione dei magistrati.

BREGANZE. Non trattative, ma scambio di idee.

DANTE. Sia pure scambio di idee. E il primo criterio era questo: che, alla promozione in soprannumero dovesse corrispondere l'esercizio effettivo delle funzioni che si acquisivano con la promozione. Quindi, la necessità che le funzioni acquisite fossero rispettate. Diversamente avremmo dovuto accontentarci della proposta del collega Comandini o all'altra dell'onorevole Bozzi dell'eliminazione degli « ex gradi » se avessimo consentito che l'esercizio della funzione non fosse coerente con la funzione acquisita con la promozione.



In base a questo principio l'onorevole Ministro ha fatto un esame della situazione e ha stabilito quanti magistrati nei singoli anni possono essere promossi in soprannumero. In base a questo esame ha stabilito quale deve essere la durata di permanenza nell'esercizio della funzione di magistrato di tribunale, per consentire il soprannumero e la promozione in Corte d'appello.

Ma c'è anche un'altra esigenza, quella di non creare situazioni di eccessiva sperequazione. Non possiamo dimenticare che ci sono magistrati rimasti nelle funzioni, senza aver demeritato, per 24 e 25 anni. Essi avranno accanto dei giovani che sono stati 13 anni appena nell'esercizio delle funzioni, più cinque anni di uditorato, in tutto 17; cioè sono promossi, con sette anni di anticipo.

Tutto questo, naturalmente, porta ad uno svolgimento di carriera più rapido, è meno sacrificato. Quindi si tratta di magistrati i quali godono del beneficio di questi termini limitati e della fortuna di poter usufruire di una promozione in soprannumero; mentre ce ne sono degli altri che, per avere la promozione, hanno dovuto attendere 24-25 anni.

Ora non vorrei che noi esagerassimo nel creare una sperequazione che potrebbe portare ad una crisi effettiva nell'amministrazione della giustizia. Non vorrei che noi esagerassimo nel creare delle ingiustizie fra alcuni che conseguono molto facilmente e con celerità la promozione, ed altri i quali ancora attendono da anni questa promozione e forse finiranno per essere anch'essi promossi in soprannumero assieme ai giovanissimi.

Per questa ragione direi di non insistere se vogliamo varare la legge. E non è che questo voglia essere una pressione sulla sinteticità di ognuno di noi, perché vedo che ognuno di noi dà un contributo appassionato alla discussione.

**GUERRIERI EMANUELE.** A me sembra che non vi sia un problema di copertura, perché per le promozioni in soprannumero il disegno di legge non prevede una copertura finanziaria; e la data del 30 giugno dell'anno successivo è stata scelta forse per questo. La copertura prevista dall'articolo 36 riflette l'aumento degli organici e l'adeguamento del trattamento dei giudici di tribunale. Di quali elementi dispone il Governo per ritenere che quest'onere finanziario sia di determinate dimensioni, e non piuttosto maggiore o minore? Gli elementi il Governo li ha, perché scaturiscono dall'organico. Non si hanno invece, elementi per stabilire quanti saranno i magistrati da promuovere in soprannumero: que-

sto è un problema da considerare nel futuro bilancio. La data del 31 dicembre proposta farebbe, invece, sorgere il problema della copertura.

**BREGANZE.** Il tema della copertura va chiarito con quella debita precisione che tutti desideriamo. Tuttavia è stato prospettato un determinato inconveniente che verrebbe dal fatto che la promozione in soprannumero avesse una diversa decorrenza. Non chiedo che di essere chiarito sull'esigenza di questo termine più lungo e se esistono o meno gli inconvenienti prospettati.

Mi si dice: se effettuiamo la promozione ad una data successiva a quella in cui si verifica la possibilità di essere promossi, un bel numero di magistrati — specie quelli promovibili per merito distinto — dovranno attendere un certo lasso di tempo. E a suffragio di ciò mi si portano due esempi che vorrei verificati, se è valido il discorso con il suo contenuto.

Mi si dice: supposto che nel corrente anno 1962 si abbiano 200 chiamati allo scrutinio e che vi siano 90 posti vacanti, settanta dei quali per promossi con merito distinto e 20 per gli altri; supposto che tutti quanti i settanta posti per scrutinandi per merito distinto siano stati coperti perché vi sono ben oltre settanta persone meritevoli di questo tipo di promozione e che gli altri venti debbano essere riservati agli scrutinati per merito semplice, rimarrebbero, quindi, molte persone che potrebbero essere collocate nel merito distinto e non trovano invece questa possibilità di ingresso. In definitiva, quindi, queste persone dovrebbero attendere anche degli anni per poter trovare la loro sistemazione. Nel 1963, poi, coloro che hanno già ottenuto nel 1962 la qualifica di merito distinto — ma non le funzioni, per mancanza di posti — dovrebbero essere superati non solo da quelli che sono chiamati allo scrutinio nel 1963, ma addirittura avrebbero la promozione dopo quelli scrutinati per merito semplice nello stesso anno!

Se questo è vero (è una questione tecnica per cui devo richiedere ancora dei chiarimenti), sarebbe veramente il caso di esaminare — salva la questione finanziaria — la possibilità di una norma che promuovesse automaticamente i candidati che hanno questo titolo; oppure occorrerebbe fare attendere i promovibili per merito semplice degli anni successivi.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non accavallare troppo i problemi con interventi ba-

sati sulla lettura di appunti che riflettono solamente determinate situazioni particolari.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'intervento dell'onorevole Breganze, è chiaro che una parte delle promozioni è riservata al merito semplice e un'altra al merito distinto;

**PRESIDENTE.** Onorevole Breganze. Volevo pregarla, mentre parlava, di soffermarsi soltanto sulla materia in argomento.

**BREGANZE.** E allora mi limiterò a domandare se è esatto che si può verificare questo inconveniente: che non essendovi capienza di posti, i promovibili anche per merito distinto debbano attendere degli anni.

Se sì, mi pare che occorrerebbe fare qualche sforzo, anche finanziario, per ovviare all'inconveniente. Se poi vi sono inconvenienti diversi, sempre in merito al possibile accavallamento nei soprannumeri, desidererei avere — per me e per gli altri colleghi della Commissione — taluni chiarimenti opportuni.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Vorrei dare qualche chiarimento di carattere generale per orientare la discussione su temi più concreti.

Purtroppo non ho potuto assistere alla discussione avendo dovuto partecipare, al Ministero dei lavori pubblici, ad una riunione per i palazzi di giustizia di Roma e Napoli, e spero che la Commissione voglia giustificare questa mia assenza. Ad ogni modo vengo subito al problema, che del resto abbiamo introdotto anche nella parte generale della presente legge.

Io ho detto che il Ministero ha fatto i maggiori sforzi possibili per venire incontro a certi desiderata della Magistratura, a certe esigenze operative di funzionamento della giustizia, pur senza accedere né alla legge Amadei né alla legge Bozzi; poiché questo è stato il presupposto dell'attuale discussione, salvo gli impegni — che sono sempre validi — di riunire, dopo l'approvazione della legge, la Commissione per vedere il problema in prospettiva.

Ma non posso accettare di risolvere adesso quel problema per altre vie. Questa è l'impostazione che ho dato alla discussione generale e confermo anche adesso.

Quale era l'esigenza che ci si presentava come più urgente? Noi abbiamo visto — e ne abbiamo avuta una eco attraverso gli emendamenti al Senato — che essa rifletteva il caso di magistrati che ottenevano lo stesso punteggio nello stesso concorso e dei quali alcuni erano promossi ed altri no. Effettivamente è

un fatto grave, che, a parità di condizioni e di merito, alcuni venissero promossi ed altri rinviati ad una diversa valutazione da parte di una nuova commissione, perdendo anche un certo numero di anni.

Ora queste sono situazioni che erano connesse al sistema del concorso e anche al sistema degli scrutini. Perché per il concorso c'è una difficoltà più evidente, come quella che ho detto; a parità di punteggio taluni erano promossi perché esistevano i posti ed altri no. Ma anche per lo scrutinio c'è questa situazione, perché si era promossi soltanto nell'ambito dei posti disponibili. Allora anche a questa seconda esigenza abbiamo voluto provvedere con la nostra legge, dicendo. Coloro i quali sono scrutinati o per merito semplice o per merito distinto e ottengono la rispettiva qualifica, sono promossi immediatamente nell'ambito dei posti disponibili; se non ci sono posti, mentre prima non erano più promossi e finiva la questione, adesso saranno certamente e ugualmente promossi, però dopo un certo numero di anni, il che non consente di sconvolgere i ruoli.

L'altra questione della decorrenza è eminentemente finanziaria. Il problema della copertura si pone più specificamente per quanto riguarda la data, perché se facciamo decorrenza le promozioni dal 31 dicembre invece che dal 30 giugno, abbiamo delle ripercussioni economiche. Però, essendo il problema non di carattere funzionale, ma quasi esclusivamente di carattere finanziario, io posso fare uno sforzo presso la V Commissione (Bilancio) — la quale ha dato un parere che non si è limitato soltanto al problema dei magistrati di tribunale, ma riguarda anche altri funzionari — per una favorevole soluzione. In proposito ho già parlato col Presidente Vicentini e credo che si possa fare uno spostamento di un giorno.

Per l'altra questione il Ministero è fermissimo. Abbiamo il dovere di avvertire il Parlamento che questo sconvolge completamente gli ordinamenti attuali, perché nei prossimi anni bisognerebbe arrivare al sistema, che io non accetto, di mantenere nelle funzioni attuali molti magistrati promossi.

**VALIANTE.** Io condivido quello che ha detto il collega Guerrieri. In materia di soprannumero credo che non ci sia la possibilità di valutare l'entità dell'onere economico; e la data del 30 giugno, piuttosto che una data di maggior favore o di maggior rigore per le promozioni in soprannumero, è di ordine tecnico. Per me la data del 30 giugno non

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

può essere spostata, perché è l'unica data che consenta al Governo di valutare la copertura per il prossimo bilancio. Se accettassimo di fare le promozioni in soprannumero con una decorrenza diversa, come quella del 31 dicembre o del 1° gennaio, il Ministero si troverebbe col bilancio in corso che non prevede l'onere per gli stipendi dei soprannumerari consiglieri d'Appello e di Cassazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo non è il problema, perché si provvede con note di variazione.

VALIANTE. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Dante, debbo ricordare che noi abbiamo bisogno di dare alla magistratura ordinaria un ordinamento tale che non si distacchi tanto dalle magistrature speciali, che hanno lottato per moltissimi anni per mettersi al livello della magistratura ordinaria e ora l'hanno superata largamente, sia sul piano della carriera sia sul piano del trattamento economico. Al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti ormai si è promossi o chiamati a scelta alla funzione senza concorso, senza scrutinio: automaticamente oggi si perviene alle funzioni di sostituto procuratore generale, equiparato al quinto grado.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Consiglio di Stato, ormai, è una giurisdizione di legittimità con un unico grado. Quando ci sarà il doppio grado di giurisdizione, con i tribunali amministrativi regionali, allora sorgerà il problema dell'analogia.

VALIANTE. Però il problema che non dobbiamo dimenticare è quello di non scoraggiare l'accesso alla Magistratura ordinaria.

Io credo di poter dare — se il Presidente me lo consente — una risposta al collega Breganze, richiamandomi alla norma dell'articolo 26 che prevede il caso di un magistrato classificato promovibile per merito che giunga al turno di promozione prima di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto. In questo caso è previsto che il magistrato più anziano, promovibile per merito distinto, ha la precedenza sul magistrato meno anziano promovibile per merito.

BISANTIS, *Relatore*. Quindi mi pare che, in definitivo, la questione sia circoscritta e limitata alla permanenza nel grado e nella funzione, alla relativa durata: riduciamo la durata, si avrà un più numeroso ingresso di magistrati negli uffici ordinari di appello e di Cassazione.

Per quanto riguarda la questione finanziaria, relativa alla decorrenza delle promozioni in soprannumero, mi pare che la que-

stione medesima possa essere superata, secondo quanto ha detto il Ministro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Rimane chiaro tuttavia che, se si abbassa il termine e si retrodata di sei mesi la promozione, la questione si complica.

BISANTIS, *Relatore*. La questione, secondo me — e mi pare di essere in armonia con quanto poc'anzi diceva il Ministro — della riduzione del numero degli anni di permanenza nelle funzioni di magistrato di tribunale per il passaggio alla Corte d'appello, e in Corte d'appello per il passaggio in Cassazione, ha sempre un riflesso finanziario, ma non riguarda il problema attuale; perché è un problema futuro che potrà essere impostato quando si prospetteranno queste situazioni.

Invece, di evidente contenuto anche finanziario è quella che attiene alla decorrenza delle promozioni in soprannumero.

SCHIANO. Il Ministro ha detto il contrario. Ha detto che si può passare allo spostamento di data senza creare grossi guai.

BISANTIS, *Relatore*. Il Ministro ha lasciato intendere che si potrebbero superare entrambe le questioni, anche sotto il profilo finanziario.

PRESIDENTE. Abbiamo il parere della V Commissione (Bilancio) sul testo non emendato. Il Ministro, che è intervenuto nel nostro dibattito, ha confermato nella sostanza quanto ci aveva detto il Sottosegretario Mannironi: che si tratta di mancanza di copertura del maggior onere finanziario posto dagli emendamenti.

Questa è la cosa che incide maggiormente sulla decisione che stavamo per prendere prima che arrivasse il Ministro; ed evidentemente se i colleghi dovessero insistere, sull'emendamento ci troveremmo di fronte ad un motivo di ordine sostanziale (c'è una dichiarazione esplicita del Governo) e di natura finanziaria che ci obbligherebbe ad interpellare per il parere la consorella V Commissione (Bilancio).

Quindi, se gli onorevoli colleghi dovessero insistere, non ci resterebbe che accantonare il secondo e il terzo comma.

MISASI. Mi pare che il Ministro abbia detto che la questione finanziaria incide solamente sulla decorrenza.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il problema della copertura esiste. Noi abbiamo mandato l'intero blocco degli emendamenti Bisantis alla V Commissione Bilancio, la quale li ha considerati nel loro insieme. Portando la decorrenza al 31 dicembre, non c'è dubbio che questa abbreviazione incide sulla

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1962

copertura. Abbreviando di un anno, si rende più rapida la promozione; e se la decorrenza si anticipa al 31 dicembre è chiaro che interviene un onere anche nell'attuale esercizio finanziario, problema questo sul quale dovremo sentire il parere della V Commissione (Bilancio).

MISASI. C'è il problema di veder fare correlativamente le due cose. Decidiamo quale dovrà essere l'anzianità e, quindi, la V Commissione (Bilancio) sarà in grado di decidere con più precisione quale sarà il problema della decorrenza; altrimenti dovrà giudicare con una serie di « se ». Se passeranno gli emendamenti l'iter legislativo procederà speditamente; altrimenti ne formuleremo degli altri.

PRESIDENTE. Faccio presente che così si finirebbe per insabbiare la legge perché di fronte al parere negativo della V Commissione (Bilancio) i nostri lavori risulterebbero bloccati.

ANDREUCCI. Sarei dell'avviso di richiedere il parere della V Commissione (Bilancio) ed aggiornare i nostri lavori su questa legge fino a quando detto parere non ci sia pervenuto.

MASTINO. Vorrei una precisazione. Noi abbiamo parlato di copertura finanziaria in termini un po' generici — se non sbaglio — perché mi pare che il problema sia diverso se posto in rapporto alla prima attuazione della legge, e se, posto come attuazione successiva, negli anni venturi. Infatti mentre per il primo anno di attuazione è possibile fare una previsione finanziaria — sia pure sommaria — questo non si può fare per gli anni successivi. Il Ministero dispone certamente dei dati necessari per calcolare quale sia l'onere finanziario derivante dalla prima attuazione della presente legge; anche tenendo conto della eventuale approvazione dell'emendamento relativo alla diminuzione dei termini.

Se questo parere è corredato dalle informazioni che il Governo darà sull'entità numerica delle promozioni nel primo anno, noi avremo risolto il problema della prima attuazione della legge. Per gli anni successivi, mi pare che il problema si debba proporre anno per anno, perché non è possibile valutare finanziariamente l'onere quando non si conosce in anticipo l'entità numerica delle promozioni per merito distinto e di quelle per merito semplice.

Queste mie osservazioni riguardano semplicemente il modo come porre la questione alla V Commissione (Bilancio) ed ai competenti organi finanziari del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Mastino, vorrei osservare questo dal punto di vista pratico: noi non possiamo non trasmettere alla V Commissione (Bilancio) gli emendamenti in rapporto a quello che chiamiamo il testo base. Ed è altrettanto evidente che l'onorevole Ministro si preoccuperà di corredare questa trasmissione, ponendo il problema nei termini precisi dei quali ella giustamente si preoccupa. Sarà il Governo a fornire tutti gli elementi necessari alla V Commissione (Bilancio).

Quindi, sospendiamo la seduta e trasmettiamo gli emendamenti alla V Commissione (Bilancio), perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI